

UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA



**ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DEL CREDITO**

CAPITOLATO SPECIALE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL FONDO ETICO DELLA REGIONE SICILIANA DI CUI ALL'ART.25 DELLA LEGGE REGIONALE 14 MAGGIO 2009 N.6, COME SOSTITUITO DALL'ART. 106, COMMA 2, DELLA LEGGE REGIONALE 12 MAGGIO 2010 N.11.

Articolo 1

Oggetto del servizio

Il presente capitolato disciplina la concessione, attraverso la stipula di apposita convenzione, per lo svolgimento del servizio di gestione del Fondo etico della Regione Siciliana, ivi compresa la relativa attività di cassa, istituito con Decreto dell'Assessore regionale per l'economia n.349 del 19/10/2010, i cui contenuti si richiamano per farne parte integrante del presente capitolato.

Articolo 2

Descrizione del servizio

Il servizio comprende:

- la gestione degli adempimenti connessi alle fasi dell'ammissione alla garanzia e dell'attivazione di quest'ultima;
- l'espletamento della procedura di surrogazione legale nei diritti del finanziatore;
- l'attività di monitoraggio dell'andamento del Fondo e di contabilità e rendicontazione delle operazioni effettuate a valere sul medesimo Fondo;
- l'attività di comunicazione volta a dare un'ampia e diffusa informazione in merito all'iniziativa, anche sui media regionali e nazionali con diffusione in Sicilia, attraverso la promozione di specifiche campagne pubblicitarie secondo modalità da concordare con l'Amministrazione.

Il concessionario deve gestire il Fondo con gestione contabile e struttura dedicata; il Fondo deve quindi essere reso autonomo rispetto al patrimonio del concessionario; la gestione autonoma implica, innanzitutto, l'esposizione del Fondo tra i fondi di terzi ed, inoltre, l'impianto contabile deve essere organizzato in modo tale da consentire una separata contabilizzazione delle somme apportate e delle decurtazioni conseguenti all'erogazione di somme a seguito dell'attivazione della garanzia.

Articolo 3

Oneri della concessione

Non è prevista alcuna remunerazione per le attività prestate dal gestore del Fondo.


Gli interessi maturati dal Fondo andranno a rialimentare il Fondo stesso.

Alla scadenza della concessione le giacenze del Fondo saranno riaccreditate alla Regione Siciliana.

Articolo 4

Durata della concessione ed eventuale proroga

La concessione ha una durata di 60 (sessanta) mesi e potrà essere prorogata alle stesse condizioni per un periodo complessivamente non superiore a mesi 6 (sei).



La proroga può essere richiesta dall'Amministrazione alle condizioni originarie.

La controparte è tenuta a comunicare la propria disponibilità a prorogare la concessione entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta dell'Amministrazione.

Art. 5

Inadempimenti e penalità

Qualora fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto dalle norme di legge e dal presente capitolato, l'Amministrazione invierà al concessionario formale diffida con indicazione analitica e motivata delle contestazioni addebitate.

Nel caso in cui le giustificazioni eventualmente addotte dal concessionario, che dovranno comunque pervenire all'Amministrazione entro il termine stabilito nella diffida, non fossero ritenute soddisfacenti dalla stessa Amministrazione, quest'ultima invita il concessionario a conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate e, in mancanza, dopo due richiami scritti, si applicherà una penalità nella misura del 4 % della somma pagata a titolo di garanzia definitiva.

L'Amministrazione potrà procedere al recupero della penale anche mediante trattenuta sulla suddetta garanzia definitiva, che dovrà essere immediatamente reintegrata.

L'applicazione delle penalità non esclude la richiesta del maggior danno subito a causa del disservizio verificatosi.

Art. 6

Risoluzione

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente la convenzione qualora il verificarsi di inadempienze che comportino l'applicazione delle penalità sopra menzionate si ripettesse nel tempo e/o fossero tali da rendere insoddisfacente il servizio.

Per infrazioni di particolare gravità che comportino l'interruzione del servizio, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione della convenzione con apposito atto motivato, anche senza la preventiva applicazione delle penalità stabilite.

La risoluzione sarà preceduta dalla contestazione dell'addebito, con lettera raccomandata A.R. indirizzata al concessionario, con l'indicazione di un termine per le relative giustificazioni.

L'Amministrazione revocherà, in qualsiasi tempo, la concessione al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art. 11, comma 3, del D.P.R. 3 giugno 1998, n.252.

L'Amministrazione revocherà, inoltre, la concessione in tutti i casi di mancata osservanza delle disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e di sicurezza del lavoro.

In tutte le ipotesi di risoluzione o revoca sopra elencate l'Amministrazione provvederà a incamerare l'importo della garanzia definitiva, fatto salvo il risarcimento per il maggior danno subito.

Inoltre, l'Amministrazione si riserva la facoltà di affidare la concessione al concorrente secondo classificato o di ripetere la gara, rivalendosi dei danni subiti sulla garanzia definitiva, fatta salva ogni'altra azione che riterrà opportuno intraprendere.

Art. 7

Garanzia definitiva

L'aggiudicatario, a garanzia del regolare adempimento degli obblighi previsti nella convenzione, prima della relativa stipula, dovrà prestare una garanzia calcolata con le modalità previste dall'art. 113 comma 1, del d.lgs. n. 163/2006.

La garanzia dovrà essere costituita mediante fideiussione bancaria, polizza assicurativa, o rilasciata da intermediari finanziari, nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 113 e 75 del d.lgs. n. 163/2006.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

La garanzia sarà svincolata ai sensi dell'art. 113 sopra citato.



Art. 8

Spese contrattuali

Sono a carico dell'aggiudicatario le spese di bollo, scritturazione, copie di eventuali registrazioni e ogni altro onere necessario alla stipulazione della convenzione.

Art. 9

Effetti obbligatori della convenzione

La convenzione stipulata in base al presente capitolato è immediatamente vincolante per l'aggiudicatario, mentre lo sarà per l'Amministrazione solo dopo l'esecutività degli atti amministrativi e degli accertamenti previsti dalla normativa.

Art. 10

Divieto di cessione e di subconcessione

Sono vietati, a pena di nullità, la cessione totale o parziale della concessione e la subconcessione.

Art. 11

Obblighi e responsabilità del concessionario

Il concessionario è l'esclusivo responsabile del rispetto di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale dei dipendenti addetti all'esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato.

Il concessionario dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e dagli accordi sindacali integrativi, nonché rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci.

È fatto carico allo stesso di dare piena attuazione, nei riguardi del personale utilizzato agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e ad ogni altra disposizione contrattuale o normativa prevista.

Il concessionario si obbliga ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni di ordine interno che venissero comunicate dall'Amministrazione.

Il concessionario è obbligato a segnalare all'Amministrazione qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione della concessione, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto; è altresì obbligato a denunciare all'Autorità giudiziaria e/o agli Organi di Polizia, effettuandone segnalazione anche alla Pubblica Amministrazione appaltante ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale, danneggiamenti/furti di beni personali etc.). La violazione degli obblighi di cui al presente comma costituirà causa di risoluzione della convenzione, ai sensi degli articoli 1455 e 1456 del codice civile.

Articolo 12

Obblighi informativi del concessionario

Il concessionario è tenuto ad individuare un ufficio responsabile dell'attività di collegamento e coordinamento con l'Amministrazione regionale, Assessorato dell'economia, e in particolare dovrà ottemperare a specifici obblighi informativi periodici nei confronti del Comitato regionale per il microcredito.

Tali obblighi, che saranno fissati nella convenzione che sarà sottoscritta fra il concessionario e l'Assessore regionale per l'economia, sono i seguenti:

- invio di due rapporti semestrali di attività;
- invio di un rapporto annuale;
- invio di un rapporto finale.

I rapporti semestrali, da inviare entro un termine massimo di 60 giorni dalla fine di ciascun semestre, dovranno contenere le seguenti informazioni:

- sintesi delle operazioni effettuate ed in corso di effettuazione;
- incidenza delle operazioni rispetto all'ammontare totale del Fondo;
- problemi eventualmente riscontrati.



Il rapporto annuale, da inviare entro un termine massimo di giorni 60 (sessanta) dalla fine di ciascun anno solare, dovrà contenere le seguenti informazioni:

- bilancio del Fondo;
- analisi dei proventi e delle perdite con dettaglio degli oneri di gestione;
- analisi dei movimenti del Fondo: saldo iniziale, apporti nel periodo, saldo finale;
- prospetti contenenti l'elenco delle operazioni effettuate;
- problemi eventualmente riscontrati e soluzioni adottate o proposte.

Il rapporto finale, da inviare entro un termine massimo di gg. 60 dalla scadenza della concessione, dovrà contenere le medesime informazioni previste dai rapporti annuali.

Art. 13

Obbligo di resa del conto giudiziale

Il concessionario è tenuto, ai sensi del R.D.23 maggio 1924 n. 827 art.610, alla resa del conto giudiziale.

Art. 14

Foro competente

Per le controversie relative all'attuazione della presente convenzione è competente il Foro di Palermo.

Art. 15

Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia.

Art. 16

Privacy

Nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, in conformità a quanto disposto dal d.lgs. n.196/2003 e successive modificazioni, compatibilmente con le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni.

In particolare, in ordine al procedimento instaurato da tale procedura:

- a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla verifica della capacità dei concorrenti di partecipare alla gara in oggetto;
- b) i dati forniti saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità di gestione della gara e saranno trattati sia mediante supporto cartaceo che magnetico, anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di concessione per le finalità del rapporto medesimo;
- c) la comunicazione dei dati richiesti è un onere, a pena di esclusione dalla gara;
- d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:
 - 1) il personale interno dell'Amministrazione;
 - 2) i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara;
 - 3) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge regionale n.10/1991 e successive modifiche ed integrazioni;
- e) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003, cui si rinvia;
- f) soggetto attivo della raccolta è l'Assessorato regionale dell'economia.

Il concessionario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza, non divulgandoli in alcun modo e non utilizzandoli per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del servizio. Il concessionario potrà citare i termini essenziali della concessione nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione a gare ed appalti, previa comunicazione all'Amministrazione.

Dirigente del Servizio
Michelangelo Calò
4